



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 16/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 30 gennaio 2012, n. 24

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica delle Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale di Galatina - Autorità procedente: Comune di Galatina (LE).

L'anno 2012 addì 30 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (di seguito, Ufficio VAS), ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 10022 del 18/03/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 3734 del 07/04/2011, il Comune di Galatina presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito, D.Lgs. 152/2006) delle Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale (PUG) di Galatina, operate prevalentemente in esito a Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) passate in giudicato; all'istanza risultavano allegati i seguenti elaborati:

- relazione di ripianificazione;
- estratti di verbali del Consiglio Comunale di Galatina;
- cartografia su supporto cartaceo recante l'individuazione delle varianti in riferimento alle previsioni del PUTT/P;
- cartografia su supporto cartaceo recante individuazione delle varianti puntuali in riferimento alle previsioni del PUG;
- studio idro-geo-morfologico relativo al PUG, su supporto informatico.

- In seguito ad interlocuzioni per le vie brevi volte a rilevare la carenza documentale, con nota prot. n. 27688 del 25/07/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7981 dell'11/08/2011, il Comune di Galatina (in quanto autorità procedente) trasmetteva, su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico, il Rapporto Ambientale Preliminare (di seguito abbreviato in RAP) previsto all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, comprendente le seguenti sezioni

- quadro di riferimento programmatico (QRM)
- quadro di riferimento progettuale (QRL)
- quadro di riferimento ambientale (QRA).

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8541 del 07/09/2011, lo scrivente Servizio, facendo seguito a quanto discusso per le vie brevi con l'autorità procedente, comunicava l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da consultare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, concordando che tale consultazione si

svolgesse nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi volta al controllo di compatibilità con la pianificazione sovraordinata delle varianti in oggetto, come previsto dalla L.R. 20/2001 e s.m.i. (in particolare, agli artt. 12, comma 1 e 11, comma 9), di seguito, Conferenza di Servizi.

- con nota prot. n. 31742 del 07/09/2011, inviata tramite raccomandata A/R e acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 8853 del 20/09/2011, l'amministrazione comunale di Galatina convocava la predetta Conferenza di Servizi per il 26/09/2011 presso la sede dell'Assessorato alla Qualità del Territorio della Regione Puglia, inserendo puntualmente nell'elenco degli enti in indirizzo i Soggetti Competenti in materia Ambientale concordati con la scrivente autorità competente per la VAS, come di seguito elencati, e comunicando agli stessi le modalità di accesso al Rapporto Ambientale Preliminare previsto all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia:

- Regione Puglia - Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela Della Biodiversità; Servizio Assetto del Territorio; Servizio Urbanistica; Servizio Attività Estrattive; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Risorse Naturali; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Sismico e Geologico, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;

- ARPA Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- Autorità di Bacino della Puglia;

- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica; Servizio Pianificazione Territoriale; Settore Lavori Pubblici e Mobilità;

- Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

- Alla predetta Conferenza di Servizi risultavano altresì convocati, d'iniziativa dell'autorità procedente al fine di ottemperare alle previsioni in materia di controllo di compatibilità delle varianti ai sensi della LR 20/2001, anche i seguenti enti:

- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce;

- Comuni di Galatone, Lequile, Nardò, Soleto, Sogliano, Corigliano, Aradeo, Copertino, Seclì, Cutrofiano.

- In data 26/09/2011, come risulta dal verbale trasmesso dal Comune di Galatina con nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisito al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, si svolgeva la prima riunione della Conferenza di Servizi..

- Con nota prot. n. 10788 del 26/09/2011, anticipata via fax e acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 9190 del 03/10/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito, AdBP) riscontrava la nota di convocazione alla Conferenza di Servizi, rappresentando quanto segue:

- in seguito ad una richiesta in tal senso formulata (con nota prot. n. 17053 del 10/05/2006) dal Comune di Galatina, l'AdBP ha elaborato delle cartografie propedeutiche ad un aggiornamento delle perimetrazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'AdBP n. 39 del 30.11.2005 (di seguito, PAI), basandosi su una molteplicità di fonti (studi specialistici allegati al PUG, Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000, sopralluoghi congiunti, incontri tecnici, rilievi topografici in campo con strumentazione GPS, studi idrologici e idraulici), e trasmettendole con nota prot. n. 13102 del 04/12/2008;

- l'AdBP ha predisposto la discussione in sede di Comitato Tecnico della modifica alle perimetrazioni del PAI per il territorio comunale di Galatina, e in via preliminare riterrebbe opportuno che le varianti in corso di approvazione recepissero le indicazioni contenute nella cartografia aggiornata.

- Con nota prot. n. 35652 del 06/10/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9484 del 14/10/2011, il Comune di Galatina confermava lo svolgimento della seconda riunione della Conferenza di Servizi per il 10/10/2011 (come già concordato nel corso della riunione precedente), presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

- Con nota prot. n. 11528 del 10/10/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9744

del 24/10/2011, l'AdBP forniva ulteriore riscontro alla nota prot. n. 31742 del 07/09/2011 del Comune di Galatina, richiamando la pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, e precisando che risultavano correttamente riportate le interferenze fra le aree oggetto di ripianificazione e le perimetrazioni sia del PAI vigente, sia della cartografia aggiornata trasmessa con nota prot. dell'AdBP n. 13102 del 04/12/2008, ancorché non ancora condivisa dall'amministrazione comunale.

- Con note prot. 16304 del 05/10/2011 e 16556 del 07/10/2011, trasmesse in allegato alla nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto comunicava di non poter partecipare alla seconda riunione della Conferenza di Servizi, ribadiva la richiesta di integrazioni documentali già formulata nel corso della prima riunione, affermava la necessità di introdurre le norme di tutela dei beni ricadenti in aree di rilevanza storico-artistica e architettonica eventualmente interessate dalle varianti, e ricordava che ogni successivo intervento nelle suddette aree dovrà essere soggetto a parere della Soprintendenza stessa.

- Con nota prot. n. 37251 del 18/10/2011, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, il Comune di Galatina riscontrava le predette note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, trasmettendo gli elaborati richiesti e chiarendo che nelle varianti oggetto del procedimento non "vengono in alcun caso modificate le norme di tutela per le aree e le zone di rilevanza storico-artistica ed architettonica".

- Con nota prot. n. 11534 del 10/10/2011, anticipata via fax e acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9754 del 24/10/2011, l'AdBP riscontrava la nota prot. n. 35652 del 06/10/2011 del Comune di Galatina, comunicando di essere impossibilitata a partecipare alla seconda riunione della Conferenza di Servizi con proprio rappresentante delegato, e di essere in attesa degli elaborati definitivi al fine di esprimere il parere di competenza.

- In data 10/10/2011, come risulta dal verbale trasmesso dal Comune di Galatina con nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, si svolgeva la seconda riunione della Conferenza di Servizi.

- In data 10/10/2011, a latere della prevista riunione della Conferenza di Servizi, il Comune di Galatina consegnava gli aggiornamenti degli elaborati scritto-grafici relativi alle varianti in oggetto, su supporto informatico acquisito al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9544 del 17/10/2011.

- Con nota prot. n. 36844 del 14/10/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9591 del 18/10/2011, il Comune di Galatina comunicava la convocazione della terza riunione della Conferenza di Servizi per il 19/10/2011, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

- In data 18/10/2011, come risulta dal verbale trasmesso dal Comune di Galatina con nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, si svolgeva la terza riunione della Conferenza di Servizi.

- Con nota prot. n. 37504 del 20/10/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9699 del 21/10/2011, il Comune di Galatina comunicava la convocazione della quarta e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi per il 24/10/2011, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

- In data 18/10/2011, come risulta dal verbale trasmesso dal Comune di Galatina con nota prot. n. 196 del 02/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 265 del 10/01/2012, si svolgeva la quarta e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi.

- Nel corso della predetta riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, il Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, rendeva il proprio parere anche in seguito allo svolgimento di una istruttoria congiunta con lo scrivente Servizio, come illustrato in dettaglio nel seguito del provvedimento.

- Con nota prot. 16304 del 05/10/2011, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto comunicava di non poter partecipare alla quarta e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi.

- Con nota prot. n. 12142 del 24/10/2011, anticipata via fax e acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9988 del 31/10/2011, l'AdBP comunicava il parere di propria competenza, precisando quanto segue:

- il parere è riferito agli elaborati trasmessi su supporto informatico con nota prot. n. 35893 del 10/10/2011 dal Comune di Galatina;
- il parere prende in considerazione sia le vigenti perimetrazioni del PAI per il territorio di Galatina, sia le risultanze dello studio morfologico, idrologico, ed idraulico trasmesso dall'AdBP al Comune di Galatina con nota prot. n. 13102 del 04/12/2008;
- si esprime "...parere di compatibilità delle Varianti puntuali del P.U.G. di Galatina al PAI, con la prescrizione di introdurre le condizioni d'suo contenute nel P.A.I. all'interno del P.U.G., così come previsto dall'art. 20 delle N.T.A.".

- Alla nota prot. n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012, risulta altresì allegato un parere reso in precedenza dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, pertinente alla variante identificata con la sigla B2 (in Tabella 1).

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita e delle successive integrazioni, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della varianti puntuali al PUG di Galatina. L'illustrazione è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

Considerato che:

- il Comune di Galatina è dotato di Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 62 del 06/12/2005;
- in seguito all'approvazione finale del PUG di Galatina, sono stati promossi numerosi ricorsi al TAR tendenti ad ottenere modificazioni della zonizzazione e/o dell'impianto normativo dello strumento urbanistico, per alcuni dei quali risultano già intervenute le relative sentenze;
- nell'ottemperare alle sentenze passate in giudicato, l'amministrazione comunale ha inteso intervenire contemporaneamente sulle materie oggetto di ricorsi pendenti presso il TAR che si ritenevano fondati, introducendo altresì modificazioni di norme tecniche rivelatesi, nel corso dei primi anni di applicazione del nuovo PUG, contraddittorie o di difficile gestione;
- il Comune di Galatina ha adottato in via definitiva 27 varianti puntuali al PUG, con DCC n. 31 del 29/07/2010, sottoponendole in seguito al previsto controllo di compatibilità in sede regionale ai sensi degli artt. 11 e 12 della LR 20/2001;
- la giunta regionale, con Deliberazione n 138 del 03/02/2011, non attestava la compatibilità delle varianti in oggetto, sottolineando fra l'altro che "non risulta avviata alcuna procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità";
- l'autorità procedente (il Comune di Galatina) ha presentato un'istanza integrata relativa a tutte le varianti elencate in Tabella 1, coerentemente con le modalità seguite per il procedimento urbanistico;
- Nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
 - autorità procedente è il Comune di Galatina;
 - autorità competente è l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla

1. Caratteristiche delle Varianti Puntuali al PUG di Galatina

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS sono 27 varianti puntuali al PUG di Galatina, suddivise nei seguenti gruppi:

- A. varianti relative a sentenze del TAR passate in giudicato;
- B. varianti relative a ricorsi pendenti presso il TAR, e ritenute accoglibili da parte del Comune;
- C. varianti alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG;
- D. varianti al Regolamento Edilizio.

Le Tabelle da 1 a 4 illustrano sinteticamente le caratteristiche delle varianti puntuali inserite in ciascun gruppo, traendo le informazioni necessarie dal RAP "Quadro di riferimento progettuale", dalla DGR 138/2011, e da ulteriori approfondimenti condotti in sede istruttoria.

Le varianti in oggetto (ciascuna limitatamente alle modifiche che apporta al PUG e alla natura delle vigenti previsioni che risultano interessate) stabiliscono il quadro di riferimento per i progetti di trasformazione del territorio, con ripercussioni sulle destinazioni d'uso, sulle tipologie di interventi edilizi consentite, e più in generale sui molteplici parametri urbanistici ed edilizi la cui determinazione rientra nelle competenze del PUG. Con tutta evidenza, le varianti contribuiscono a stabilire il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti (nel senso lato di cui all'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006), in particolare nei settori residenziale, produttivo (anche turistico-alberghiero), e dei servizi.

Le varianti, inoltre, potrebbero definire il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare, e ad integrazione di quanto rilevato nel "Quadro di riferimento progettuale" del RAP (pp. 12-13), di quelli inclusi nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero nell'Elenco B.3 di cui alla LR 11/2001 e s.m.i.

L'influenza diretta delle varianti puntuali, in particolare laddove introducono modifiche alle previsioni strutturali e alle NTA del PUG, è limitata alle previsioni programmatiche di cui all'art. 9, comma 3 della LR 20/2001 e s.m.i., nonché ai Piani Urbanistici Esecutivi di cui all'art. 15 della stessa LR 20/2001, laddove richiesti. Indirettamente, le varianti interferiscono con le previsioni degli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente richiamati in seguito nel presente provvedimento (influenzandone in particolare il grado e le modalità di implementazione), con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP "Quadro di riferimento Programmatico", e a quelli citati nei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale.

Le varianti sono pertinenti all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo della protezione del suolo, dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, della sicurezza e salute della popolazione umana, nonché della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il PUG, cui le varianti si riferiscono, costituisce un elemento centrale della filiera della pianificazione territoriale e urbanistica, che a sua volta appare uno dei settori più rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale in ragione del mandato che la Direttiva 2001/42/CE assegna alla VAS di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile" (art. 1).

L'elenco seguente costituisce un estratto articolato ma non esaustivo della normativa comunitaria pertinente alle varianti puntuali al PUG di Galatina: Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); Direttiva sulla Valutazione e Gestione del Rischio di Alluvioni (2007/60/CE); Strategia Tematica per la Protezione del Suolo (COM/2006/231); Direttiva sulla Determinazione e Gestione del Rumore Ambientale (2002/49/CE);

Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'edilizia (2010/31/UE).

2. Inquadramento delle varianti puntuali al PUG di Galatina nell'ambito di applicazione della VAS

In generale, le varianti in oggetto rientrano nell'ambito di applicazione della VAS così come definito dal D.Lgs. 152/2006 (in particolare, all'art. 6, comma 2) in quanto elaborate per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli". Come anticipato nel par. 1.1, inoltre, le varianti potrebbero definire il "quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti" da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA.

Al contrario, per le varianti non è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i, in quanto non si ravvedono possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici o come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

In sintesi, le varianti sono state opportunamente sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3, poiché si può ritenere che determinino l'uso di piccole aree a livello locale.

Il PUG di Galatina non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto approvato precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale in materia di VAS. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, in quanto subordinata alla circostanza che lo strumento urbanistico generale vigente sia stato a sua volta sottoposto alla VAS. La predetta semplificazione potrebbe tuttavia essere pertinente alle future verifiche di assoggettabilità relative ai PUE, laddove richiesti, attraverso cui si darà attuazione alle previsioni del PUG interessate dalle varianti puntuali di cui al presente provvedimento, e i cui impatti ambientali risulteranno pertanto almeno in parte già valutati.

Entrando nel merito dei casi specifici, le varianti puntuali al PUG di Galatina presentano profili estremamente diversificati rispetto al loro inquadramento nell'ambito di applicazione della VAS. In particolare:

- la variante identificata con la sigla A8c non sussiste, in quanto l'amministrazione comunale non la ritiene accoglibile e intende confermare per l'area interessata la vigente destinazione d'uso (E1 "agricola di massima salvaguardia");
- le varianti identificate con le sigle A2, A6a, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, in quanto mere precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, non comportano modifiche apprezzabili del carico urbanistico e della destinazione d'uso dei suoli e non possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- le varianti del gruppo D non ricadono nel campo di applicazione della VAS, in quanto concernenti il solo Regolamento Edilizio che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della LR 3/2009, non può contenere norme di carattere urbanistico, non configurandosi di conseguenza come atto di pianificazione o di programmazione, ai sensi della definizione contenuta all'art. 5, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
- inoltre, come attestato dal verbale trasmesso dal Comune di Galatina con nota prot. n. 196 del 02/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 265 del 10/01/2012, la Conferenza di Servizi - indetta ai sensi della L.R. 20/2001 e s.m.i. (art. 12, comma 1 e 11, comma 9) - concordava all'unanimità quanto già rappresentato dalla Regione Puglia con DGR n 138 del 03/02/2011 in merito alle varianti contraddistinte dalle sigle A7 e A9, ovvero che le predette varianti non sono condivisibili.

Le varianti di cui al precedente elenco non saranno pertanto oggetto del presente provvedimento.

3. Caratteristiche delle aree interessate dalle Varianti Puntuali al PUG di Galatina, e sensibilità ambientali riscontrate

L'attività istruttoria svolta ad integrazione delle analisi contenute nel "Quadro di Riferimento ambientale" del RAP, anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di consentire che la decisione in merito all'assoggettabilità a VAS tenesse debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate", come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Le aree interessate dalle varianti puntuali dei gruppi A e B (che riguardano singole porzioni di territorio) sono, ad eccezione della A3, situate al margine o all'interno dei centri abitati di Galatina e della frazione Noha (RAP-QRL, p. 2).

Le caratteristiche ambientali e territoriali descritte sinteticamente nei seguenti paragrafi si basano principalmente sui contenuti del "Quadro di Riferimento Ambientale" del RAP, cui si riferiscono i numeri di pagina indicati fra parentesi, salvo laddove diversamente specificato. Le considerazioni generali che si svolgono in questa sezione mirano da un lato a fornire il necessario inquadramento ambientale del territorio comunale rispetto al quale valutare le caratteristiche specifiche delle aree oggetto di ripianificazione, dall'altro a evidenziare eventuali criticità sistemiche che non potrebbero essere colte attraverso la sola analisi puntuale dei siti.

Dal punto di vista idrografico, il territorio di Galatina appartiene a due bacini endoreici, il primo dei quali (che si estende nella parte occidentale) è drenato da una serie di canali che confluiscono nel Canale dell'Asso (p. 22). Morfologicamente, il territorio presenta l'aspetto di un tavolato poco elevato sul livello del mare e debolmente inclinato verso Nord, che si movimenta soltanto in corrispondenza degli affioramenti del Calcere di Altamura. Le manifestazioni carsiche superficiali più vistose sono rappresentate dalle doline che hanno dimensioni molto variabili, talvolta fino a 200 m di diametro, a fondo generalmente piatto e ricoperto da terra rossa (p. 23). Significativo il carsismo ipogeo, sotto forma di vore e inghiottitoi, mentre fra gli interventi antropici sono le attività estrattive a spiccare per importanza dei segni sul paesaggio: si rinvengono sia le "tagliate", cave piccole, irregolari e poco profonde, sia le cave a fossa (p. 24). Assumendo a riferimento il sistema della "Capacità d'uso dei suoli" (Land Capability Classification), nel territorio interessato dalle varianti si riscontrano le seguenti classi: I, IIw, IIIs, IVs (p. 43). Giova ricordare che i suoli delle classi I e II sono utilizzabili agronomicamente con facilità e meriterebbero di essere destinati esclusivamente ad attività agro-silvo-pastorali, mentre quelli della classe IIIs richiedono l'impianto di fitocenosi a fini naturalistici e paesaggistici per migliorare il regime delle acque e limitare l'erosione (p. 44). Tuttavia, molti dei siti in oggetto si trovano all'interno o a ridosso dei centri abitati di Galatina e Noha, e presentano da decenni destinazioni diverse da quelle raccomandabili in base alla capacità d'uso dei suoli (p.46). In merito agli usi attuali del suolo nel territorio comunale, dominano quelli agricoli, e fra questi si osservano in misura minore che in passato gli oliveti, i vigneti e le aree incolte/a pascolo, mentre vanno aumentando le aree a seminativi (p. 45). Sono presenti anche lembi residuali di vegetazione a bosco e macchia (p. 71), e si segnalano in maniera diffusa filari arbustivi prevalentemente di leccio, oleastro e carrubo, in genere a ridosso dei muretti a secco a costituire elementi paesaggistici caratterizzanti, peraltro soggetti a specifica tutela da parte del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) che li definisce "beni diffusi del paesaggio agrario" (p. 81). Ad esclusione dei siti A1, A3, A4, A6 e B2 dove si rinviene solo la "falda profonda", in tutti gli altri siti oggetto di variante sono presenti entrambi gli acquiferi descritti nel territorio comunale di Galatina: la falda profonda e la falda superficiale, l'unica che presenta problemi in riferimento agli aspetti geotecnici correlati alla realizzazione di strutture edilizie, in particolare per quelle dotate di piani interrati (p. 52). In base a quanto stabilito nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia (definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009), le aree di intervento ricadono in zone di tutela quali-quantitativa dell'acquifero carsico del Salento. L'intero territorio comunale non è interessato da alcun dispositivo specifico di tutela derivante dal riconoscimento di un elevato pregio naturalistico, non ha presenze significative di specie vegetali incluse nelle Liste Rosse (nazionale e regionale), e nella carta fitoclimatica è classificato come "area dei

querceti sempreverdi con elevata potenzialità per il leccio (*Quercus ilex*)” (pp. 68-69).

Il progressivo consolidamento del quadro conoscitivo a supporto del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, in corso di formazione), consente di individuare nelle eccessive dinamiche di artificializzazione del paesaggio la principale minaccia alla conservazione delle caratteristiche identitarie della figura territoriale “La campagna a mosaico del Salento centrale” in cui ricade l'intero territorio comunale di Galatina. In risposta a tali dinamiche, il PPTR raccomanda la rinaturalizzazione di aree degradate e/o abbandonate, la forte limitazione degli emungimenti delle acque di falda, la ricostituzione delle dinamiche naturali del complesso sistema carsico, e la particolare cura verso i diffusi segni del lavoro umano, come le architetture in pietra, gli appoderamenti e le divisioni fondiari anche minute (Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale-PPTR, Schede degli Ambiti Paesaggistici, Elaborato 5.10, p. 37).

La qualità dell'aria non può considerarsi buona a Galatina (nel cui territorio peraltro è presente una delle stazioni delle reti di monitoraggio, gestita da ARPA Puglia): il Piano Regionale di Qualità dell'Aria classifica Galatina come zona B-Misure IPPC, a causa della presenza di 2 impianti soggetti al regime di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento (cioè, ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 - oggi sostituito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006): si tratta degli stabilimenti Colacem (cementi) e Minermix (calce e derivati), quest'ultimo non lontano dal sito A2. Ulteriori elementi di criticità derivano dal traffico urbano (p. 138) e dalla propagazione e ricaduta di inquinanti atmosferici originatisi nei poli industriali di Taranto e Brindisi (p. 136). La rete fognaria esistente, la cui percentuale di completamento è stimata al di sotto del 25%, convoglia le acque di scarico al depuratore, con recapito finale nel sottosuolo (pp. 158-159). Si può ritenere significativa l'immissione di inquinanti organici persistenti nel territorio comunale, e si segnalano anche le carenze nel sistema di collettamento delle acque meteoriche superficiali (pp. 159-160). In effetti, anche secondo il PTA, il depuratore di Galatina, cui afferiscono i reflui da diversi centri abitati (Galatina, Soleto, Collemeto, Contrada Guidano, Contrada Notaro Iaco, Contrada Piani, Contrada Scorpio-Galatina, Contrada Scorpio-Noha, Noha, Santa Barbara) appare sottodimensionato, presentando una potenzialità dell'impianto di 34.096 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 48.490 AE totali urbani nell'agglomerato. Fra le proposte del PTA, il riuso a scopi irrigui di circa 1 milione di mc/anno (p. 26 dell'Allegato 14) e l'ampliamento/adequamento dell'impianto esistente (ibid.). La produzione di rifiuti è lievemente diminuita nell'ultimo quinquennio (da 41,5 kg/ab/mese nel 2006 a 39,7 kg/ab/mese nel 2011), mentre la percentuale di raccolta differenziata è salita dal 14,5% del 2006 al 16% del 2011.

La Tabella 5 riporta osservazioni specifiche per ciascuna area oggetto di variante, affiancando alle segnalazioni contenute nel RAP le ulteriori evidenze emerse nel corso dell'istruttoria..

1 Fonti: p. 163 per il 2006, dati comunicati dalle AATO o dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php>, per il 2011.

Ad integrazione delle osservazioni sinteticamente riportate nella Tabella 5, si ritiene opportuno evidenziare che l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, in sede di Conferenza di Servizi (nel corso della quarta riunione tenutasi il 24/10/2011), sottolineava che l'area interessata dalla variante contraddistinta dalla sigla A3 ricade in un ATE di tipo “C” (di valore distinguibile), ed interessa parzialmente un territorio individuato come area annessa alla limitrofa dolina.

In merito alle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, con speciale riferimento ad aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello locale, regionale, nazionale, comunitario o internazionale, sono stati riscontrati unicamente aree e beni sottoposti a forme di tutela nazionale (ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), regionale (in base al PUTT/P, integrato dalle segnalazioni della Carta dei Beni Culturali e del quadro conoscitivo elaborato nell'iter di formazione del nuovo PPTR), e comunale (il PUG stesso). Le aree interessate da dette forme di tutela sono quelle contraddistinte dalle sigle A3 e in misura minore A8b.

La ricognizione delle sensibilità ambientali operata nel RAP e integrata nel corso dell'istruttoria, induce a ritenere che gli unici tre aspetti in riferimento ai quali si possano ipotizzare approssimazioni dei livelli critici di qualità ambientale, fermo restando che tali considerazioni sono svolte in una prospettiva strettamente precauzionale, siano i seguenti:

- a) la qualità dell'aria, sulla quale le varianti, in ragione del dimensionamento e delle tipologie di usi ipotizzati, non sembrano poter influire in modo significativo;
- b) gli impatti su suolo e sottosuolo derivanti dallo smaltimento delle acque reflue, per cui valgono considerazioni analoghe a quelle svolte al punto precedente;
- c) la dispersione urbana e i consumi di suolo agricolo, riguardo al quale si può osservare che gli interventi ipotizzati nelle varianti sono localizzati in ambito urbano o periurbano (ad esclusione della variante A3), che l'assetto insediativo nel territorio di Galatina presenta una marcata urbanizzazione nella fascia centro-orientale - organizzata intorno a nuclei satellitari (le frazioni di Noha e Collemeto, la zona industriale a nord dell'abitato), e una importante presenza di siti di attività estrattive, cui si affianca una ampia fascia (ad ovest dell'abitato) in cui il paesaggio rurale e gli usi del suolo agricoli sono tuttora dominanti.

4. Caratteristiche dei potenziali impatti derivanti dall'attuazione delle varianti puntuali al PUG di Galatina

Alla luce delle interferenze fra le varianti puntuali al PUG di Galatina, così come descritte nella Sezione 2, e le sensibilità ambientali e paesaggistiche approfondite nella Sezione 3, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente. A tal fine, l'istruttoria tecnica svolta dall'autorità competente si è basata sui contenuti della documentazione presentata, con particolare riguardo al Rapporto Ambientale Preliminare, integrata dai contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale nel corso del procedimento.

Gli impatti riconducibili alle trasformazioni territoriali su cui influirebbero le varianti appaiono di natura puntuale, ovvero limitata alle contenute superfici di intervento, fatti salvi i possibili effetti cumulativi, in riferimento agli impatti su suolo e patrimonio culturale, la cui significatività appare tuttavia esaurirsi nelle previsioni delle varianti stralciate nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi (A7 e A9), e in minor misura della variante contraddistinta dalla sigla A8b, atteso che non sono emerse osservazioni di rilievo in merito alle sensibilità ambientali riscontrate nell'area interessata. Alla scala di area vasta non sembrano poter assumere significatività gli impatti cumulativi derivanti dall'urbanizzazione e dall'uso delle risorse, con particolare riferimento all'obiettivo della riduzione del "flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti" di cui all'art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. L'area delle superfici complessivamente interessate può essere stimata in circa 20 ha, cui può essere associata una popolazione (fra residenti ed utenti) nell'ordine dei 1-2.000 individui, a fronte di un territorio comunale che si estende per circa 82 km² (corrispondente a 8.200 ha) e ospita circa 22.000 abitanti. Gli impatti indotti dai cambiamenti di destinazione d'uso, con particolare riguardo a quelli in cui si propone di passare da usi agricoli a forme variabili di urbanizzazione, sono potenzialmente irreversibili. Non si riscontra una natura intercomunale degli impatti, e si osserva che l'autorità procedente ha comunque convocato alla Conferenza di Servizi i rappresentanti di tutti i Comuni contermini (nonché l'ente provinciale) e che nel corso delle consultazioni non sono emerse indicazioni in tal senso.

Né il Rapporto Ambientale Preliminare, né le integrazioni in sede istruttoria, hanno evidenziato particolari rischi per la salute umana o l'ambiente che potrebbero derivare dall'attuazione delle varianti puntuali al PUG di Galatina. Da segnalare le condizioni di pericolosità idraulica che interesserebbero il sito B2, attesa la prossima transizione dal PAI vigente ai contenuti dello studio morfologico, idrologico, ed idraulico trasmesso dall'AdBP al Comune di Galatina con nota prot. n. 13102 del 04/12/2008. Si osserva tuttavia che l'AdBP ha reso parere favorevole (con nota prot. n. 12142 del 24/10/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9988 del 31/10/2011), subordinandolo unicamente all'introduzione delle condizioni d'suo contenute nel PAI all'interno del PUG, come peraltro previsto

dall'art. 20 delle NTA del PAI. Sul fronte della salute umana, le uniche osservazioni pertinenti, seppure in chiave puramente precauzionale, riguardano l'inquinamento atmosferico e lo smaltimento dei reflui, attesa la situazione di sotto-dimensionamento dell'impianto esistente. Inoltre, per completezza dell'istruttoria, si evidenzia che, in ottemperanza all'art. 28 della L.166/02, l'autorità procedente ha ottenuto il parere favorevole della competente ASL locale (trasmesso in allegato alla nota prot. del Comune di Galatina n. 255 del 03/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012) in merito alla variante identificata con la sigla B2, relativamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Come illustrato nella sezione precedente, le aree parzialmente riconosciute come protette a livello locale, regionale, e nazionale sono quelle contraddistinte dalle sigle A3 e in misura minore A8b. Gli impatti sulla prima area sono descritti nel seguito. Si evidenzia che non sono emerse osservazioni significative in merito alle sensibilità ambientali riscontrate nell'area interessata dalla variante contraddistinta dalla sigla A8b, e si ritiene pertanto che gli impatti siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso le modalità di seguito specificate.

Per la variante identificata con la sigla A3, considerato che l'area interessata ricade in un ATE del PUTT/P di tipo "C" e si sovrappone parzialmente all'area annessa ad una dolina, si condivide quanto rappresentato dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (afferente al Servizio Regionale Assetto del Territorio) in sede di Conferenza di Servizi. La modifica di destinazione d'uso da "Zona E3 - zone agricole" a "Zona D5 - cave e relativa industria di trasformazione", peraltro in larga misura corrispondente allo stato di fatto del territorio in oggetto, è pertanto da ritenersi assentibile a condizione che in sede di approvazione sia:

1. individuato un nuovo perimetro dell'area annessa delimitante la dolina in modo che non sussista alcuna interferenza tra detta dolina e la cava;
2. sostituito, conseguentemente ed in coerenza con il precedente punto, l'ultimo periodo del punto 4.1 dell'art. 3.5.2.2.1 delle NTA del PUG con le seguenti parole "E' vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti in corrispondenza delle aree annesse alle doline".

Si sottolinea che la variante contraddistinta dalla sigla C7 costituisce una generalizzazione della modifica proposta dalla variante A6b, e che la Conferenza di Servizi ha condiviso all'unanimità una sua riformulazione operata anche alla luce di considerazioni ambientali.

In sintesi, i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle varianti puntuali al PUG di Galatina, con le eccezioni e precisazioni emerse nel corso dell'istruttoria e ribadite nel seguito, valutati alla luce dei criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, appaiono non significativi nel complesso, e individualmente riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione, anche in coordinamento con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

In conclusione, si espone la decisione ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in merito al procedimento di assoggettabilità a VAS delle Varianti puntuali al PUG di Galatina, tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente, come attestato dal verbale della riunione conclusiva tenutasi in data 24/10/2011 (trasmesso in allegato alla nota prot. del Comune di Galatina, n. n. 196 del 02/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 265 del 10/01/2012).

Alla luce delle motivazioni sopra esposte che si intendono qui integralmente richiamate, si dispone l'esclusione delle Varianti puntuali al PUG di Galatina contraddistinte dalle sigle A1, A3, A4, A5, A6b, A8a, A8b, A10, A11, B1, B2 e C7 dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici del PUG anteriormente alla data di approvazione delle Varianti.

1. In riferimento alla variante contraddistinta dalla sigla A3, e in ottemperanza al parere reso dal Servizio Regionale Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi (come da verbale allegato alla nota prot. del Comune di Galatina n. 196 del 02/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 265 del 10/01/2012) sia:
 - a. individuato un nuovo perimetro dell'area annessa delimitante la dolina in modo che non sussista alcuna interferenza tra detta dolina e la cava;
 - b. sostituito, conseguentemente ed in coerenza con il precedente punto, l'ultimo periodo del punto 4.1 dell'art. 3.5.2.2.1 delle NTA del PUG con le seguenti parole "E' vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti in corrispondenza delle aree annesse alle doline".
2. In riferimento alla variante contraddistinta dalla sigla B2, e in ottemperanza al parere reso dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce con nota prot. 1289 del 25/03/2010, trasmessa in allegato alla nota prot. del Comune di Galatina n. 255 del 03/01/2012 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 56 del 03/01/2012), l'insediamento di nuovi opifici artigianali o modifiche degli esistenti o esecuzione di opere pubbliche o attuazione di altri interventi urbanistici compresi parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici o privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre, ricadenti nella precedente fascia di rispetto, siano preventivamente valutati dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
3. In riferimento a tutte le varianti,
 - siano introdotte le condizioni d'suo contenute nel PAI all'interno del PUG, così come previsto dall'art. 20 delle NTA del PAI stesso, e coerentemente con le prescrizioni di cui al parere dell'Autorità di Bacino della Puglia trasmesso con nota prot. n. 12142 del 24/10/2011;
 - si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree destinate a parcheggio, sia pubbliche che private; a tale riguardo, almeno il 30% della superficie destinata a parcheggi pubblici e il 20% della superficie destinata a parcheggi privati dovrà essere realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o in altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino);
 - si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.12 dell'Allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque, sinteticamente descrivibili come forme di controllo della quantità e della qualità delle acque soggette ad emungimento;
 - si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura;
 - si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
 - siano salvaguardate il più possibile le alberature esistenti nella realizzazione di aree a verde, facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si utilizzino nei nuovi interventi specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003);
 - qualora gli interventi realizzabili ai sensi delle varianti incluse nei Piani prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla D.G.R. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla D.G.R. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
 - si salvaguardino e valorizzino gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco e terrazzamenti in pietra), anche secondo le indicazioni dell'Allegato A alla D.G.R. 1554/2010,

assumendoli (laddove possibile) a modello per le sistemazioni delle aree esterne;

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno dei territori oggetto di ripianificazione, coerentemente con i diversi usi così come modificati dalle varianti, al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);

- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata, prevedendo ad esempio campagne di sensibilizzazione, riduzione dei cassonetti per i rifiuti indifferenziati, distribuzione gratuita di sacchetti colorati per la raccolta differenziata alle utenze domestiche) e si definiscano opportuni spazi interni agli alloggi per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici;

- in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si controllino i requisiti acustici passivi, in particolare relativi all'isolamento acustico degli elementi di facciata e all'isolamento dai rumori di calpestio dei solai.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS delle Varianti puntuali al PUG di Galatina, avviata con nota prot. n. 10022 del 18/03/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 3734 del 07/04/2011);

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alle varianti in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla LR 20/2001 nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- non costituisce presupposto per l'esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legge n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni del PUG di Galatina modificate dalle varianti puntuali in oggetto;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere le Varianti puntuali al PUG di Galatina contraddistinte dalle sigle A1, A3, A4, A5, A6b, A8a, A8b, A10, A11, B1, B2 e C7 dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta

Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli
